

COMUNE DI AULETTA

PROVINCIA DI SALERNO

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CONTRATTO DI APPALTO DI AFFIDAMENTO**  
**DI SERVIZI TECNICI**

*(incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)*

**lavori di "adeguamento sismico e funzionale della scuola primaria comunale - nuovo plesso didattico in via Orto S. Giovanni e civic center" - CUP J93118000000001**

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza comunale, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Sigg.ri, i Sigg.ri componenti della cui identità personale io Segretario comunale rogante sono personalmente certa: per il Comune di AULETTA, con sede in Via Provinciale – 84031 Auletta (SA), p.iva-Cod. Fisc. 00557630654, il geom. Luigi Michele Soldovieri, nato a Polla il 9/1/1962, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, che interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107, terzo comma, lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

**E**

per \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
 Via \_\_\_\_\_, codice fiscale e P.IVA \_\_\_\_\_,  
 iscritta all'Ordine di \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_  
 con il n. \_\_\_\_\_, libero professionista il Sig./la Sig.ra \_\_\_\_\_,  
 nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_,  
 C.F. \_\_\_\_\_ che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore  
*Unico/Legale Rappresentante/procuratore speciale giusta procura notaio \_\_\_\_\_*,  
 di seguito denominato anche «**Tecnico incaricato**», il quale agisce per conto:

*proprio, in qualità di concorrente singolo;*

*di consorzio stabile costituito dalle seguenti società di professionisti e di società di ingegneria<sup>1</sup>:*

Impresa consorziata \_\_\_\_\_

Impresa consorziata \_\_\_\_\_

Impresa consorziata \_\_\_\_\_

*come capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di operatori economici/professionisti<sup>2</sup> denominato*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

*mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato:*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

*come rappresentante di professionisti associati<sup>3</sup> / studio associato denominato:*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

*come rappresentante di società di professionisti<sup>4</sup> denominata:*

\_\_\_\_\_

1 Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. f) D.Lgs. 50/2016.

2 Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. e) D.Lgs. 50/2016.

3 Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016.

\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
[ ] *come rappresentante di società di ingegneria<sup>5</sup> denominata:*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

#### PREMESSO CHE

- Il Comune di Auletta con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018, è beneficiario di un contributo di €. 5.200.000,00, ai sensi dell'art. 854 c. 1 della Legge n. 205 del 2017, lavori di “*adeguamento sismico e funzionale della scuola primaria comunale - nuovo plesso didattico in via Orto S. Giovanni e civic center*” - CUP J93I18000000001;
- L'importo dei lavori presunto, determinato dall'Ente e posto a base di calcolo delle prestazioni oggetto di affidamento, è di € **3.470.000,00**, compresi oneri per la sicurezza;
- a seguito di procedura esperita ai sensi dell'art. 60 ed art. 157 comma 1, del D.Lgs 50/2011, il cui verbale è stato approvato con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata aggiudicata alla ditta \_\_\_\_\_ l'esecuzione del servizio tecnico in oggetto;
- che il RUP e il rappresentante legale dell'operatore economico hanno sottoscritto apposita dichiarazione sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

#### CIO' PREMESSO, FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

##### Art. 1 Oggetto

1. Il Comune di AULETTA (SA), di seguito denominato per brevità “Ente”, e/o “stazione appaltante”, a mezzo del costituito suo Responsabile, affida alla ditta \_\_\_\_\_, l'esecuzione del servizio relativo a **PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA** dell'intervento di “*adeguamento sismico e funzionale della scuola primaria comunale - nuovo plesso didattico in via Orto S. Giovanni e civic center*”, per un importo dei lavori presunti € **3.470.000,00**, che - tramite il proprio \_\_\_\_\_ - accetta, con l'osservanza delle norme contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto.  
L'attività andrà svolta nel rispetto delle normative in materia, comprese le linee Guida ANAC di riferimento nonché le istruzioni e le indicazioni del Rup.

Il progetto/i progetti vanno trasmessi, oltre che su cartaceo come meglio specificato successivamente, anche su CD-ROM (in formato leggibile con i software in uso presso l'Amministrazione e con le specifiche indicate ed una copia in formato PDF).

Nel dettaglio l'affidatario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante:

- n. 3 copie cartacee complete firmate in originale, più le copie da utilizzare per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, ecc. necessari;
- n. 1 copia informatizzata, contenuta in CD-ROM in formato compatibile con gli strumenti informatici più diffusi.

##### **Progetto definitivo:**

Il progetto va redatto in conformità delle indicazioni, vincoli ed indirizzi del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dall'Amministrazione e in conformità dell'art. 23 comma 7 del D. Lgs 50/2010 e degli articoli da 24 a 32 del d.P.R. 207/2010. Tale progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dell'approvazione da parte del Comune.

4 Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016.

5 Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016.

Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo. L'Esecutore dovrà attivarsi presso i vari Enti al fine di concordare e definire la linea progettuale adoperandosi affinché i prescritti pareri vengano rilasciati nei tempi previsti per la consegna del progetto esecutivo e quindi lo stesso progetto, all'atto della consegna, sia elaborato in conformità ai pareri citati. In numero 3 copie cartacee complete firmate in originale, più le copie da utilizzare per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, ecc. necessari. L'importo presunto dei lavori è indicato in premessa.

**Progetto esecutivo:**

Il progetto va redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di approvazione da parte del Comune, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previsti, nonché in sede di rilascio di altre autorizzazioni obbligatorie. Deve essere redatto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 207/2010.

Il progetto esecutivo sarà considerato tale solo se dotato delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni degli enti preposti alla vigilanza ed al controllo, se ed in quanto necessari.

*Per gli Studi, le società e i RTC):* Il servizio verrà svolto dai seguenti professionisti<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

L'appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall'offerta e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto **non vengano materialmente allegati**:

- il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;
- il d.P.R.207/10;
- l'offerta tecnica ed economica;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Parcella redatta dall'UTC ed allegata all'avviso.

**Art. 2  
Durata**

Il servizio avrà la seguente durata, salvo risoluzione anticipata per i casi di cui ai successivi artt. 22 e 23 e gli altri espressamente previsti nel capitolato o nel presente contratto.

I termini per l'espletamento delle prestazioni sono così determinati:

- a) PROGETTAZIONE DEFINITIVA, entro giorni \_\_\_\_\_ dalla sottoscrizione del contratto;
- b) PROGETTAZIONE ESECUTIVA, entro giorni \_\_\_\_\_ dalla comunicazione di approvazione del progetto definitivo da parte dell'Ente.

**Art. 3  
Determinazione e pagamento del corrispettivo dell'appalto**

Il corrispettivo dell'appalto oggetto del contratto è di €. \_\_\_\_\_ più IVA \_\_\_\_\_%, a seguito dell'offerta presentata sulla cifra posta a base di gara, calcolata facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 17/06/2016<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Indicare i nominativi e le relative prestazioni specializzate che saranno svolte.

<sup>7</sup> D.M. 17/6/2016, pubblicato in G.U. in data 27/7/2016. **Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"**, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016: "Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012".

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7 e da espresse previsioni di legge, il corrispettivo contrattuale è fisso, vincolante e onnicomprensivo.

Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di cui al presente contratto è adeguati all'importanza e alla complessità della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile ed è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualunque ed/od ulteriore corrispettivo o compenso per rimborsi spese o altre forme di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto.

Sono esclusi altresì, con piena condivisione del tecnico incaricato, eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero entrare in vigore nel corso della validità del contratto, così come rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi. Rimane esclusa anche qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico qualunque ne sia la causa, qualora la stessa non sia imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

#### Modalità di corresponsione dei corrispettivi

L'onorario verrà corrisposto a rate dietro presentazione di regolare parcella/fattura da parte dell'Esecutore, che dovrà essere vistata dall'Ordine di competenza (se richiesto dall'Amministrazione), aventi le seguenti scadenze:

#### **Progettazione:**

- 50% del compenso relativo alla progettazione definitiva alla approvazione del progetto definitivo;
- saldo all'avvenuta approvazione del progetto esecutivo e ad avvenuta presentazione della polizza di cui al successivo articolo.

Nel caso in cui l'approvazione del progetto ritardi oltre tre mesi dalla presentazione, si procederà ugualmente al pagamento del relativo compenso, se il progetto è ritenuto idoneo da parte del Responsabile di Procedimento.

### **Art. 4 Regolarità contributiva**

L'appaltatore ha dimostrato di essere in regola con i versamenti contributivi, mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (**D.U.R.C.**) rilasciato in data \_\_\_\_\_.<sup>8</sup>

### **Art. 5**

**Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione ex artt. 91 D.Lgs. 81/2008<sup>9</sup>.**

*Qualora l'operatore economico incaricato possenga i requisiti per lo svolgimento delle prestazioni di*

---

8 Il DURC, da richiedersi a cura della stazione appaltante ha, tra le situazioni in cui è obbligatoria la sua richiesta, anche la fase della sottoscrizione del contratto di appalto.

Il tema del DURC, in merito all'obbligo dello stesso anche per i professionisti singoli, non in forma di impresa, è molto dibattuto. Di notevole interesse, è l'intervento Prot. 103/Pres/2015 del 1/4/2015, del Presidente di Inarcassa, Arch. Paola Muratorio, la quale, analizzando la normativa, ha ritenuto che non sia necessario il DURC, a patto che i professionisti interessati non abbiano dipendenti nel proprio studio e siano in regola con i contributi previdenziali. Quest'ultimo elemento (regolarità dei contributi previdenziali) obbliga i professionisti ad avere una posizione regolare nei confronti del proprio ente previdenziale, Inarcassa appunto. Pertanto, nell'ipotesi sopra indicata, secondo quanto sostenuto dall'Arch. Muratorio, occorre che il professionista, in luogo del DURC, presenti una dichiarazione dalla quale egli risulti in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa. Resta l'obbligo del DURC per chi dovesse partecipare in forma di impresa e non come singolo professionista ai sensi di quanto sopra.

9 **Linee Guida Anac 29/6/2016: "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto":**

*"1.3 Il Direttore dei Lavori svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore nominato non sia in possesso dei predetti requisiti:*

*a) la stazione appaltante procede alla costituzione dell'Ufficio di direzione lavori prevedendo la presenza di almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa sulla sicurezza ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d), del Codice;*  
*b) in alternativa, la stazione appaltante affida l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con le modalità previste dal citato art. 31, comma 8, del Codice".*

*coordinamento per la sicurezza*<sup>10 11</sup> (Vedi note n. 17 e 18):

Le fasi di svolgimento dell'incarico sono le seguenti:

- redazione del Piano per la Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 e allegato XV del D.Lgs. 81/2008 nonché all'art. 39 del DPR 207/2010 – in cinque copie di cui una sfasciolata;
- redazione del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1/b D.Lgs. 81/2008 – in cinque copie di cui una sfasciolata;

L'Esecutore con la firma del presente atto dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 D.Lgs. 81/2008.

## **Art. 6** **Modalità di effettuazione del servizio**

L'Esecutore svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione. L'Esecutore dovrà fare riferimento alle indicazioni comprese nel documento preliminare alla progettazione e, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento il quale provvederà a fornire gli indirizzi generali e le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività di progettazione e direzione lavori durante il loro svolgimento.

Ai sensi dell'art. 22 D.Lgs n. 81/2008 il progettista deve rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e deve scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

La progettazione dovrà risultare conforme, sia nei contenuti che negli elaborati, alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti e applicabili al momento della prestazione in materia di edilizia, urbanistica, impiantistica e prevenzione incendi, oltre che in materia sismica, tenuto conto che il Comune è classificato di PRIMA CATEGORIA e la destinazione del fabbricato.

L'intera prestazione dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le norme applicabili alla progettazione, appalto ed esecuzione di opere e lavori pubblici.

I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti. Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti in lingua italiana.

I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.

L'Esecutore resta obbligato all'osservanza delle norme ancora applicabili del d.P.R. 207/2010, delle NTC e della normativa in materia di opere pubbliche vigente al momento della redazione, anche di livello regionale. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, in applicazione ai criteri ambientali minimi in vigore, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:

- a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
- b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

Per ulteriori dettagli sulle prestazioni da effettuare si rimanda alla parcella redatta dall'UTC.

Inoltre, nella redazione dei progetti devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da Decreti e Circolari specificatamente in materia di opere oggetto della presente prestazione.

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari e allegati.

---

<sup>10</sup> Art. 101 comma 3, lett. d) D.Lgs. 50/2016: Il diretto dei lavori è preposto a "svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle".

<sup>11</sup> I requisiti richiesti sono quelli di cui all'art. 91 D.Lgs.81/08 (per la fase di progettazione) e 92 D.lgs.81/2008 (per la fase di esecuzione).

E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purchè accompagnata dall'espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. La firma degli elaborati progettuali da parte dei progettisti e del "progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche" comporta, fatte salve le responsabilità penali, la solidale responsabilità civile da parte di questi soggetti nei confronti dell'Amministrazione.

Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.

I prezzi ed ogni altra valutazione di progetto debbono essere riferiti ai prezzi unitari dedotti dai prezziari dell'Amministrazione oppure, ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 207/2010, dai listini correnti nell'area interessata, come previsto dall'art. 41 del d.P.R. 207/2010. In mancanza deve essere effettuata l'analisi prezzi.

L'Esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2 c. 3 del d.P.R. 62/2013. L'Esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto.

## **Art. 7 Variazioni**

Nel rispetto anche del criterio di cui all'art.106, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, ai sensi dell'art.106, comma 2 lett. b).

Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per l'Amministrazione comunale e la Ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell'offerta, qualora le variazioni non superino il c.d. quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del codice<sup>12</sup>.

In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, sempre che le stesse non siano imputabili direttamente o indirettamente al tecnico incaricato, in quanto obbligate dalle circostanze, in proporzione dell'incremento dell'impegno richiesto rispetto alla cifra offerta in sede di gara relativa all'impegno richiesto in sede di gara.

Le variazioni, sospensioni<sup>13</sup>, modifiche o simili devono essere concordate per iscritto e a nulla varrà l'eventuale dichiarazione del tecnico incaricato di aver ricevuto tali indicazioni dagli uffici o dallo stesso Rup qualora le stesse non siano poste per iscritto.

## **Art. 8 Rapporti con il Comune**

***Se incarico non dato a professionista singolo:*** L'operatore economico dovrà comunicare il nominativo di un proprio responsabile, quale unico referente del Comune, onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità urgenti o servizi particolari che dovessero presentarsi. Si precisa che la figura del responsabile è ravvisabile, di norma, nel Sig. \_\_\_\_\_.

---

<sup>12</sup> La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

<sup>13</sup> Vd. Art.107 del Codice.

**Art. 9**  
**Altri obblighi dell'appaltatore**

L'appaltatore deve essere in perfetta regola con tutti gli obblighi di legge relativi all'appalto. Inoltre l'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione oggetto dell'appalto, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al capitolato e al presente contratto.

In particolare, nello svolgimento del servizio l'affidatario è tenuto:

- 1) \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_;
- 3) \_\_\_\_\_.

**Art. 10**  
**Oneri a carico del Comune**

Il Comune di Auletta corrisponderà la somma offerta in sede di gara. I pagamenti, secondo quanto previsto ai sensi di legge, sono effettuati entro 30 giorni decorrenti dall'accertamento della conformità della prestazione alle previsioni contrattuali, previa presentazione fattura in modalità elettronica al codice Ufficio indicato dal RUP, previo controllo della regolarità del DURC per tutti i soggetti e previo effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente finanziatore.

**Art. 11**  
**Proprietà del progetto**

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Esecutore possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga, in definitiva, modificato il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

**Art. 12**  
**Responsabilità verso terzi**

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio/o nell'esecuzione della fornitura o in conseguenza del medesimo è a carico dell'appaltatore, che terrà, perciò, indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia.

L'Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto dell'appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiama la normativa vigente in materia.

Per le finalità di cui sopra l'appaltatore è tenuto a possedere un'adeguata polizza assicurativa ai sensi dell'articolo successivo.

**Art. 13**  
**Altre obbligazioni e obblighi assicurativi dell'operatore economico**<sup>14 15</sup>

---

14 **Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016:** "... la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma .....Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.....".

15 Si ricordino inoltre i commi 9 e 10 dell'art.106 del D.lgs.50/2016:

L'operatore economico, con il presente contratto, si obbliga:

- a rispondere, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'operatore economico – compresa la responsabilità civile verso terzi (R.C.) – il quale ne è il solo responsabile.

Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

In tal senso l'affidataria ha prodotto polizza di responsabilità civile n. \_\_\_\_\_. La polizza è stata prodotta dalla \_\_\_\_\_, per dare copertura ai rischi ed ai danni di cui sopra, escludendo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa; tale assicurazione dovrà rimanere in essere per tutta la durata dei lavori. Il massimale assicurato è di euro \_\_\_\_\_<sup>16</sup> per R.C. Terzi e R.C. Dipendenti.

#### **Art. 14 Garanzia definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione *oppure* garanzia fideiussoria mediante (*se fidejussione*) Atto di Fidejussione n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla compagnia \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_). La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva è conforme a quanto prescritto dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 15 Personale impegnato e tutela e sicurezza dei lavoratori**

L'appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti all'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nell'esecuzione dell'appalto l'operatore economico rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del codice.

L'operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

---

comma 9: "I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo".

comma 10: "Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali".

16 L'abrogato D.Lgs.163/06, all'art. 111, prevedeva un massimale pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.



E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune.

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti una trattenuta dello 0,50% <sup>17</sup>e se l'Appaltatore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

## Art. 16

### Subappalto, divieto di cessione

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 D.Lgs. 50/2016, per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista<sup>18</sup>.

## Art. 17

### Penalità <sup>19</sup>

E' fatto obbligo all'operatore di concludere il servizio entro la data prestabilita. Il tecnico incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio comunale preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. L'amministrazione comunale ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le seguenti penali:

- in caso di ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni progetto definitivo si applicherà una penale pari a 0.3 per mille dell'importo contrattuale.
- in caso di ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni progetto esecutivo si applicherà una penale pari a 0.5 per mille dell'importo contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza.

---

<sup>17</sup> Vedi art. 30, comma 5.

<sup>18</sup> **"Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016:** *"non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:*

- a) *l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti; ovvero*
- b) *la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata".*

Riassumendo: non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, però, prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma.

Si ricorda inoltre, seppur solo indirettamente collegato al divieto di subappalto, quanto indicato all'art. 157 comma 3 del D.Lgs. 50/2016: *"E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice".*

<sup>19</sup> Art. 113 bis, comma 2 D.Lgs.50/2016: *"I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale".* Sulle penali, vd. anche Cons.St. V°, 11/12/2014, n. 6094.

L'appaltatore nei 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dell'inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del servizio. Tali penali saranno detratte in sede di pagamento del canone/della fornitura.

L'amministrazione comunale oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale, compresa l'eventuale perdita di finanziamento per l'esecuzione dei lavori determinata dall'inadempimento dell'appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **Art. 18** **Obblighi di tracciabilità**

L'operatore economico, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa. L'operatore economico si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Legge 136/10. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, determinerà la **risoluzione** di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e si applicheranno le **sanzioni** previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010.

Allo scopo la ditta appaltatrice comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (*o postale*) dedicato (*anche se non in via esclusiva*), ai sensi dell'art.3 – comma 1- della citata Legge n. 136/2010:

	<b>Istituto Bancario o Postale</b>	<b>Sede</b>	<b>Codice IBAN</b>
1			
2			
3			
4			
5			

**Oppure:** Allo scopo l'operatore economico comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (*o postale*) dedicato (*anche se non in via esclusiva*), ai sensi dell'art.3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010, di cui alla comunicazione del \_\_\_\_\_, prot. \_\_\_\_\_, depositata agli atti,

e che le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono le seguenti:

<b>Nome Cognome</b>	<b>Nato a</b>	<b>Residente a</b>	<b>Via</b>	<b>Cod. Fiscale</b>

*Oppure:* e che l'elenco delle persone delegate ad operare sul medesimo contro è stato inviato dall'operatore economico con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, depositata agli atti.

### **Art. 19 Recesso**

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

### **Art. 20 Risoluzione del contratto**

La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

L'ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Tale procedura si attiva in tutti i seguenti casi di grave inadempimento espressamente previsti nel presente capitolato e in particolare: *(elencare le ipotesi ritenute definibili come "gravi inadempimenti")*:

- a) perdita finanziamento
- b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 6 del presente contratto.
- c) \_\_\_\_\_

### **Art. 21 Controversie**

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite ad arbitri<sup>20</sup> le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la stazione appaltante e l'operatore economico, queste saranno di esclusiva competenza del Foro di Lagonegro.

### **Art. 22 Domicilio delle parti**

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, l'Ente e l'operatore economico eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente contratto.

### **Art. 23 Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. n. 50/2016.

---

<sup>20</sup> Se si preferisce ricorrere alla giurisdizione ordinaria.

## **Art. 24**

### **Spese di contratto e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore compreso le spese notarili o equipollenti per la stipulazione.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

## **Art. 25**

### **Dichiarazioni finali di legge dell'operatore economico**

#### **Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013:**

L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

#### **Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs.165/2001:**

Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto**

L'operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto.

#### **Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto**

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviando al capitolato speciale quale documento contrattuale. L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

## **Art. 26**

### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all'operatore economico che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti presso l'amministrazione comunale per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'operatore economico saranno trattenuti anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sarà l'impossibilità della stipula del contratto di appalto.

Titolare del trattamento è il Comune di Auletta.

Responsabile del trattamento è \_\_\_\_\_.

Il presente atto è stato redatto in **modalità elettronica** da me Ufficiale Rogante Dott./Dott.ssa, a mezzo di supporto informatico con programma microsoft office word \_\_\_\_\_ e successivamente convertito in formato pdf.

Il presente contratto viene letto ai convenuti, i quali, riscontratolo conforme alla loro volontà e dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono per accettazione nel seguente modo:

- firma digitale del Dott./Dott.ssa/Arch./Ing./Geom, ecc. \_\_\_\_\_,  
per la **Stazione Appaltante** , come identificato in premessa;
- firma digitale, del Sig. \_\_\_\_\_,  
legale rappresentante dell'**Appaltatore**, come identificato in premessa;

in relazione alle quali io, Ufficiale rogante, ne attesto l'apposizione in mia presenza, previo accertamento della loro identità personale e della non contrarietà del documento sottoscritto all'ordinamento giuridico.

Il presente atto viene quindi sottoscritto da me, Ufficiale rogante, con firma digitale valida alla data odierna.

---

**PER LA STAZIONE APPALTANTE**

---

**PER L'APPALTATORE**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(f.to digitalmente)